



SENTENZA N. 179/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 73435 del registro di segreteria e proposto da (OMISSIS(omissis) rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea Abbamonte (C.F. BBMNDR62D18F839S), unitamente al quale elegge domicilio in Napoli alla via Melisurgo n. 15, p.e.c.: andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it;

CONTRO

-Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.

-Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t.

-INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.

per

l'annullamento e/o la disapplicazione: 1) Della nota prot. 269334MQ/2 – 1 PND del 23/6/2020, nella parte in cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo ha comunicato all'INPS che non è più dovuto al ricorrente il pagamento della pensione, per mutato motivo di cessazione dal servizio; 2) Del Decreto Ministeriale n. M_D GMIL

REG2018 0230837 del 6/4/2018, nella parte in cui, disponendo l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG20170532664 del 26/9/2017 è stato sospeso il trattamento pensionistico in favore del ricorrente; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ed in particolare della nota prot. 269334MQ/4 del 2/10/2017; della nota prot. 269334MQ/4 - 1 del 16/5/2018; della nota prot. n. 269334MQ/4 - 2 del 7/6/2018 richiamati nel provvedimento di cui al sub.1

e conseguentemente per la declaratoria:

del diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad ottenere il trattamento pensionistico come riconosciutogli con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0532664, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a) D.Lgs. 15/3/2010 n. 66, con conseguente condanna delle P.A. resistenti al pagamento del trattamento pensionistico in questione.

Visto l'atto introduttivo dei giudizi;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 20.3.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario dott. Fabio Esposito, l'avv. Raffaele Seccia per delega dell'avv. Abbamonte Andrea per parte ricorrente, il Colonnello Giordano Antonio per il Comando Generale Arma dei Carabinieri e l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS;

Premesso in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, militare dell'Arma dei Carabinieri

dal 22/6/1989, che ha ricoperto, quale ultimo incarico quello di Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri effettivo alla tenenza di Scafati (SA), rappresentava che:

- In data 16/6/2017, gli era notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore avviso di conclusioni delle indagini preliminari, con il quale lo stesso risultava essere stato indagato, ed il cui processo penale è ancora in corso del reato di cui all'art. 640 comma 1 e 3 in relazione all'art. 61 comma 4 1, n. 9 c.p.; a seguito della conclusione delle indagini preliminari – giugno 2017 – a tutt'oggi, il sig. (omissis) non risulta essere stato rinviato a giudizio.

- in data 18/8/2017, era notificata al ricorrente la nota prot.n. 281/3-2017, con la quale il Comandante del Comando Interregionale Carabinieri "Ogaden", avviava in danno del sig. Tito procedimento disciplinare originato dall'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari, 9 notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 16/6/2017.

- In data 26/9/2017, giusta Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0532664, era collocato in congedo assoluto a decorrere dal 29/8/2017, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a) D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 e, dunque, per motivi di salute;

- In data 1/3/2018, era notificato al sig. (omissis) Decreto n. 0084436/18 con il quale era irrogata allo stesso la sanzione disciplinare della "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari":

- In data 21/6/2018, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - notificava al sig.(omissis) decreto prot. n. 0230837

del 6/4/2018, a mezzo del quale era annullato, in autotutela, dall'Amministrazione il precedente D.M. 532664/2017, con il quale il ricorrente era stato collocato in congedo assoluto a decorrere dal 29/8/2017; in ragione di tale provvedimento, allo stesso del tutto inopinatamente era sospeso completamente il trattamento pensionistico da parte dell'INPS dal mese di dicembre 2018, che non ha mai fornito alcuna motivazione, nonostante la diffida notificatagli in data 27/5/2019.

- In data 22/1/2019, il TAR Campania – Napoli, Sez. VI, 5 sentenza n. 342/2019 del 22/1/2019 rigettava il ricorso del ricorrente avverso i suddetti provvedimenti;

- Il Consiglio di Stato, con sentenza 657/2020 del 27/1/2020 ha confermato la legittimità della rimozione della perdita del grado di Maresciallo Capo del sig. (omississ) in ragione del procedimento disciplinare suddetto, affermando che: "L'art. 923, comma 5, D.Lgs. 66 del 2010 prevede che: "Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa". Alla luce del richiamato disposto normativo, la novazione della causa di cessazione del rapporto – da motivi di salute a motivi disciplinari – era atto dovuto, con conseguente infondatezza del motivo di appello sul punto articolato, anche perché la questione della conservazione del decreto di collocamento in congedo assoluto per motivi di salute è questione di competenza della Corte dei Conti".

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente intende ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il trattamento pensionistico come riconosciutogli con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0532664 del 26/9/2017, *"atteso che la perdita di grado di Maresciallo Capo del sig. (omissis), a seguito di un procedimento disciplinare, non incide sul trattamento economico/pensionistico a questi riconosciuto prima dell'avvio di detto procedimento"*. Infatti, *"Secondo la giurisprudenza contabile, la rimozione del grado non determina, così come invece fatto nella specie, la perdita del trattamento economico/pensionistico assicurato al militare in caso di collocamento al riposo/congedo per motivi di salute precedentemente a questi riconosciuto"*.

Ed invero, mentre l'art. 923 D.Lgs. 66/2010 prevede che in caso di cessazione dal servizio in pendenza di procedimento disciplinare, l'eventuale sanzione della perdita di grado "sostituisce" la causa della cessazione stessa, ciò non è previsto dall'art. 929 del medesimo D.Lgs., la cui norma è quella che va applicata nella specie. La ratio sottesa dell'art. 923 D.Lgs. 66/10, è quella di evitare che la sanzione disciplinare della perdita di grado sia sostanzialmente inefficace per effetto delle dimissioni volontarie antecedenti da parte del militare. Tale disposizione, trova il suo limite oggettivo ed è quindi inapplicabile, in tutte le diverse ipotesi in cui il militare, come nella specie, sia stato collocato a riposo dall'Amministrazione per motivi di salute/infermità, atteso che in tali casi si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 929 D.Lgs. 66/2010, espressamente richiamato, difatti, anche nel provvedimento n. 532664 del 26/9/2017, a mezzo del quale, il sig. (omissis) era appunto collocato

a riposo per infermità. In alcun caso la norma in esame prevede che in caso di congedo a riposo per motivi di salute una successiva perdita del grado possa determinare la perdita del trattamento economico/pensionistico già riconosciuto al militare.

Il trattamento pensionistico per il militare posto in congedo per inabilità al lavoro decretata dall'Amministrazione stessa non segue quindi le risultanze del procedimento disciplinare se questo è instaurato successivamente al collocamento in congedo del militare, e ciò in quanto le risultanze dello stesso non possono incidere retroattivamente sul trattamento pensionistico già assicurato e cristallizzato.

Inoltre, la perdita di grado non determina in alcun modo che al militare in congedo per motivi di salute non sia riconosciuto alcun emolumento pensionistico, in quanto alcuna disposizione del D.Lgs. 66/2010 legittima la decisione dell'Amministrazione di liquidare il militare/ricorrente solo con un TFS, ritenendo che alcuna "pensione normale" allo stesso va riconosciuta. In buona sostanza, l'Amministrazione avrebbe errato l'istruttoria nella specie, atteso che ha inteso con la rimozione del grado di Maresciallo Capo licenziare sic et simpliciter un militare, laddove lo stesso o andava rimesso in servizio qualora si fosse inteso modificare lo stato di collocamento in congedo, o rideterminare il quantum della pensione dovuta, ad un militare semplice, qualora confermare il collocamento in congedo per motivi di salute. Ciò comporta l'accertamento del riconoscimento del diritto del sig(omissis) ad ottenere, in subordine e qualora si volesse aderire alla tesi della P.A. della retroattività del procedimento disciplinare sul collocamento in congedo assoluto per motivi

di salute, o la riammissione in servizio o una diversa quantificazione del quantum del rateo di pensione, quale militare semplice per la perdita del grado di Maresciallo Capo.

2. In data 1.2.2024 Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri per il Ministero della Difesa di costituiva in giudizio depositando il fascicolo amministrativo del ricorrente. Eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sul presupposto che i provvedimenti impugnati rientrano nell'ambito della giurisdizione del G.A., come affermato nell'ordinanza n. 181/2018 (per l'identico giudizio rg. 71238). Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per mancanza di previa istanza amministrativa e per violazione del ne bis in idem, essendo intervenuta la sentenza del TAR Campania n. 342/2019 confermata in appello con sentenza del CdS n. 657/2020. Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso richiamando la normativa di riferimento, in particolare l'art. 861, lett. d) e 923 comma 5 d.lgs. 66/2010 ed evidenziando che il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio (29.8.2017) aveva 47 anni anagrafici e un'anzianità di servizio utile pari a anni 32 e giorni 2 e, pertanto, non possedeva i requisiti per acquisire il diritto al trattamento pensionistico normale. In subordine eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione precedentemente maturati. Chiedeva la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.

3. In data 4.3.2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che quale ordinatore secondario deve attenersi ai decreti notificati dal datore di lavoro dell'odierna controparte. Con decreto 532664 del 26.09.2017, Il Ministero della Difesa ha decretato il collocamento a riposo in congedo

assoluto con decorrenza 29.08.2017 del ricorrente (omissis) (omissis)

Successivamente ad indagini svolte dalla Procura del Tribunale di Nocera Inferiore, Il Ministero della Difesa, sentita la Commissione disciplinare, ha disposto la sanzione della perdita del grado per motivi disciplinari con decorrenza 29.08.2017. Sulla base di quest'ultimo decreto, ha annullato il decreto datato 26.09.2017 emettendo Decreto n° 0230837 del 06.04.108 indirizzando missiva alla sede INPS provinciale di Benevento informando la citata sede che per effetto di tale annullamento e contestuale emissione di nuovo decreto, il sig(omissis) aveva maturato esclusivamente diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio disponendo dunque la chiusura della partita pensionistica. Alla luce di quanto ricostruito e esaminata la documentazione presente agli atti, si conferma la corretta esecuzione nell'interruzione della pensione rispetto a quanto disposto dal Comando Generale dell'Arma dei CC e dal Ministero della Difesa. Chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo per la sua infondatezza in fatto e in diritto e in subordine condannare il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a tenere mallevato l'Istituto da ogni qualsivoglia obbligazione di pagamento. Con vittoria di spese e competenze di lite

4. All'udienza del 20.3.2024 parte ricorrente, richiamando il ricorso, ribadisce l'irretroattività dei procedimenti disciplinari sui trattamenti pensionistici e in subordine chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico come militare semplice. L'Arma dei carabinieri e l'INPS si riportavano alle proprie memorie difensive. L'INPS ribadiva il suo ruolo di mero ordinatore secondario di spesa in attuazione dei decreti del

Comando Generale dei Carabinieri e chiedeva il rigetto del ricorso con compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni formulate dal Ministero della Difesa relativamente a:

a) difetto di giurisdizione: infatti, al contrario di quanto affermato con ordinanza n. 181/2018 di questa Sezione (che ha dichiarato come "non risulta sussistere la giurisdizione della Corte dei conti sia in quanto il petitum è costituito dall'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministero della Difesa n. 230837 del 6.4.2018 con il quale è stato annullato il precedente decreto del medesimo Dicastero n. 532644 del 26.9.2017, sia in quanto non risulta essere stato né adottato, né comunicato dall'INPS al ricorrente il provvedimento di sospensione del trattamento di cui è titolare a seguito dell'adozione da parte dell'Amministrazione ex datrice di lavoro del provvedimento di novazione, da infermità a perdita di grado per rimozione, della causa di cessazione dal servizio"), nel presente giudizio la domanda è volta all'annullamento *"Della nota prot. 269334MQ/2 – 1 PND del 23/6/2020, nella parte in cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo ha comunicato all'INPS che non è più dovuto al ricorrente il pagamento della pensione, per mutato motivo di cessazione dal servizio"* oltre che *"Del Decreto Ministeriale n. M_D GMIL REG2018 0230837 del 6/4/2018, nella parte in cui, disponendo l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG20170532664 del 2 26/9/2017 è stato*

sospeso il trattamento pensionistico in favore del ricorrente” con richiesta di riconoscimento del “diritto ad ottenere il trattamento pensionistico come riconosciutogli con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0532664, ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a) D.Lgs. 15/3/2010 n. 66, con conseguente condanna delle P.A. resistenti al pagamento del trattamento pensionistico in questione”. Pertanto sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in quanto la domanda è finalizzata ad ottenere il ripristino del trattamento pensionistico precedentemente riconosciuto al ricorrente, mentre non è impugnato in tale sede il provvedimento in data 1/3/2018, n. 0084436/18 con il quale era irrogata allo stesso la sanzione disciplinare della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, il quale, trattandosi di provvedimento contenente lo status giuridico del militare, non sarebbe sindacabile dinanzi alla Corte dei conti in funzione di giudice competente in materia pensionistica.

b) per mancanza di previa istanza amministrativa: infatti è in atti la diffida che il ricorrente ha inoltrato al Ministero della Difesa, al Comando Legione Carabinieri Campania ed all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S. (doc. 16 allegato al ricorso) in data 27/5/2019 racc. in data 29.5.2019 ricevuta dalle Amministrazioni il 31.5.2019-4.6.2019.

c) per violazione del ne bis in idem: in quanto il giudizio amministrativo ha avuto ad oggetto il provvedimento di perdita del grado per motivi disciplinari e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 657/2020, ha affermato la legittimità della sanzione irrogata al ricorrente.

2. Nel merito occorre richiamare l’art. 923, comma 5, d.lgs. n. 66/2010, secondo il quale *“il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi*

riguardi si verifica una delle predette cause (indicate al comma 1, tra le quali "infermità" -comma 1, lett. b)- regolata dall'art. 929), anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause".

Il legislatore ha dunque espressamente previsto che la pendenza di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del militare non impedisce che il medesimo possa cessare dal servizio per altre cause, ivi inclusa la causa di infermità. Al tempo stesso, tuttavia, ha precisato che, ove successivamente alla cessazione dal servizio (avvenuta in data 29.8.2017, data in cui il ricorrente "cessa dal servizio permanente per infermità ed è collocato in congedo assoluto" cfr. con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0532664) intervenga un provvedimento di perdita del grado (nella specie intervenuto con provvedimento in data 1/2/2018, n. 0084436/18) in relazione ad un procedimento disciplinare (o penale) già avviato in corso di rapporto (notifica in data 16/6/2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, con il quale lo stesso risultava essere stato indagato per il reato di cui all'art. 640 comma 1 e 3 in relazione all'art. 61 comma 4 1, n. 9 c.p.; cfr. notifica in data 18/8/2017 della nota prot.n. 281/3-2017, con la quale il Comandante del Comando Interregionale Carabinieri "Ogaden", avviava in danno del sig. (omissis)procedimento disciplinare originato dall'avviso delle conclusioni

delle indagini preliminari, doc. 5 allegato al ricorso), la cessazione dal servizio è ricondotta di diritto a tale causa.

Nella concreta fattispecie, alla data della cessazione dal servizio del ricorrente per infermità (29.8.2017), e al contrario di quanto affermato in ricorso (pag. 8, ove, pur riportando la data di avvio del procedimento disciplinare del 18.8.2017, si afferma che questa avveniva "successivamente"), era già stato avviato il procedimento penale e disciplinare, quest'ultimo iniziato con l'atto del 18.8.2017 di formale contestazione degli addebiti e concluso con il provvedimento di perdita del grado per rimozione del 1.2.2018.

Come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. I d'appello, sent. n. 52/2019), tale regime si fonda sull'esigenza di contemperare, da un lato, "le opposte ragioni del militare a vedersi riconosciuto un trattamento pensionistico in mancanza di definitività della propria condizione giuridica per la pendenza di un processo penale e/o un procedimento disciplinare a suo carico" e, dall'altro, "l'interesse pubblico a che un prematuro pensionamento non vanifichi, a livello amministrativo, l'eventuale esito sanzionatorio dei predetti procedimenti".

Né è ravvisabile un'esigenza di tutela dell'affidamento circa la conservazione del trattamento pensionistico attribuito, nella specie a seguito del riconoscimento dell'infermità, stante la consapevolezza del ricorrente della pendenza del procedimento disciplinare e, conseguentemente, della non definitività del trattamento pensionistico attribuito, fino alla conclusione del predetto procedimento disciplinare

(cfr. Sez. I d'appello, sent. n. 52/2019; Sez. III d'appello, sent. n. 15/2022). D'altro canto, la specifica disciplina, come sopra richiamata, consente di configurare come necessariamente precario il trattamento pensionistico eventualmente riconosciuto, la cui definitività è implicitamente subordinata alla conclusione, con esito positivo per il militare, del procedimento penale e/o disciplinare (cfr. anche Sez. II app. 673/2022).

Infatti, *"va rilevato - per converso - che il meccanismo normativo previsto dal legislatore ed imperniato sulla piena retroattività della sanzione disciplinare della perdita del grado e sulla efficacia sostitutiva del titolo del pensionamento, presenta evidenti connotati di specialità di talché va esclusa la possibilità di richiamare le suddette norme che – com'è noto – regolano i casi nei quali il provvedimento pensionistico definitivo può essere annullato d'ufficio (revocato): il tenore delle disposizioni succitate (artt. 15, 26, 40 e 41 della legge n. 833/1961), esclude ex se che l'originario provvedimento di pensione possa considerarsi definitivo (quantomeno fino alla conclusione del procedimento disciplinare). L'assunto si palesa rafforzato dall'ulteriore e decisiva circostanza che il militare coinvolto ben conosce ab initio la sua posizione giuridica, ed è in particolare consapevole delle possibili conseguenze disciplinari connesse alla pronuncia di una condanna a suo carico nel giudizio penale.*

Nella descritta logica ermeneutica s'inscrive anche la prevalente giurisprudenza del Giudice amministrativo. All'uopo può richiamarsi la recente pronuncia n. 2849/2012 del Consiglio di Stato, nella quale si afferma la recessività della pensione conseguita per infermità in presenza

di sopravvenuto mutamento del titolo di cessazione dal servizio per irrogazione della sanzione della perdita del grado. Si reputano illuminanti e pienamente condivisibili le seguenti argomentazioni: "I provvedimenti di rimozione del grado per motivi disciplinari operano quindi anche nei confronti dei sottufficiali già cessati dal servizio permanente per infermità con diritto a pensione, in quanto il sopravvenire della rimozione travolge il riconoscimento del precedente trattamento. La pretesa al mantenimento della pensione in precedenza conseguita per infermità non ha quindi alcun fondamento normativo. In tal senso, deve escludersi la configurabilità di diritti quesiti all'assoluta immutabilità del trattamento pensionistico. Inoltre, tenendo conto che il procedimento disciplinare era già pendente al 16 febbraio 2006 (momento del suo collocamento in quiescenza per inabilità al servizio), è evidente che qui non si poteva configurare alcuna lesione del principio dell'affidamento e neppure alcuna legittima aspettativa.

Ciò anche rispondendo alla linea interpretativa più volte espressa dalla Corte Costituzionale circa l'ammissibilità e ragionevolezza di previsioni normative foriere di effetti retroattivi e/o diversificativi ex post sui trattamenti pensionistici (e.g. sent. n. 446/2002, richiamata anche nella decisione citata).

Va posto in rilievo, infine, come la sopravvenienza della sanzione disciplinare vada ad incidere sul diritto pensionistico del militare, in relazione alla concreta situazione giuridica in cui questo si trovi, atteso che – come debitamente sottolineato dal Comando della Guardia di Finanza – le norme disciplinari non interferiscono ex se con la regolazione

legislativa dei requisiti per l'accesso alla pensione ma - imprimendo una diversa causa alla cessazione dal servizio - possono avere effetti anche preclusivi, laddove l'interessato non abbia maturato i requisiti medesimi ed, in particolare l'anzianità di servizio richiesta dal regime pensionistico a lui applicabile". (Corte dei conti, CAMPANIA, SENTENZA n. 163 del 21/02/2014).

"In questi casi la giurisprudenza contabile delle Sezioni di appello con un orientamento consolidato e costante (Cfr. C. conti, ex multis: Sez. I App sentt. 50/2020, 52/2019, 64 e 118 del 2019, 383 e 39 del 2017; Sez. III App sentt. 42/2019, 46/2018, 527/2017; Sez. App. Reg. siciliana, sentt. 2 e 49 del 2018, 155 e 128 del 2017, 311/2013, 235/2012) a cui si intende aderire ha ritenuto che la modifica del titolo della cessazione dal servizio (come nel caso di specie da infermità a perdita del grado) ha anche effetti sull'originario trattamento pensionistico in quanto l'interessato non potrà più giovare del precedente titolo di cessazione per infermità, al fine di vedersi riconosciuto il diritto a pensione. A tal proposito prive di pregio sono le deduzioni del ricorrente sul suo affidamento e sulla sua buona fede, atteso che all'atto della concessione del trattamento pensionistico provvisorio per infermità, lo stesso era ben consapevole che tale trattamento pensionistico era sottoposto alla condizione dell'esito del procedimento disciplinare allora pendente che avrebbe potuto comportare la declaratoria di cessazione dal servizio per perdita del grado per rimozione ai sensi del combinato disposto 61 e 37 della L. n.599/1954. Così come prive di pregio sono le deduzioni dello stesso sugli asseriti diritti quesiti e sull'impossibilità che una sanzione

disciplinare produca effetti su un rapporto pensionistico instaurato da tempo. Si evidenzia a tal proposito che il travolgimento dell'originario diritto a pensione a seguito della modifica retroattiva del titolo di cessazione dal servizio è stata una conseguenza stabilita espressamente dal legislatore laddove è stato previsto nell'art. 37, co. 2. L. 599/1954 che tale modifica ex tunc della causa di cessazione vale ad ogni effetto. Né tale scelta appare contrastare con la disciplina costituzionale in materia di tutela del diritto a pensione, in quanto la circostanza della perdita del diritto a pensione non è assoluta ma relativa poiché il militare degradato, laddove ne sussistano i presupposti, potrebbe sempre accedere al trattamento pensionistico normale, in sostituzione di quello per infermità, cosa che determinerebbe un mutamento del titolo dell'erogazione" (Sez. giur. Sicilia, n. 719/2021).

3. Consegue da quanto affermato che a seguito della modifica del titolo di cessazione dal servizio, divenuto derivante dalla perdita del grado e non da infermità, il trattamento pensionistico potrebbe permanere solo se il militare fosse in possesso dei requisiti ordinari di accesso a pensione. "Sarebbe impensabile, infatti, poter far conservare al pensionato benefici pensionistici fondati su di uno status ormai retroattivamente perso, fermo restando che, la perdita del diritto a pensione non è assoluta, posto che il militare degradato, laddove ne sussistano i presupposti, potrebbe sempre accedere al trattamento pensionistico normale, in sostituzione di quello per infermità" (Sez. III d'Appello, sent. n. 15/2022).

Nella fattispecie in esame, dunque, non ravvisandosi la sussistenza dei requisiti ordinari di accesso alla pensione in capo al ricorrente, la revoca

della stessa e i conseguenti provvedimenti di recupero sono stati correttamente disposti.

4. La complessità della questione nonché la presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva, respinge il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli il giorno 20.3.2024.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Ref. Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le

generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 25.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente